

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-957 del 26/02/2021
Oggetto	DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI $\dot{\iota}$ SITO PV ESSO 4203-106766 UBIcato IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA EMILIA PONENTE 2. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ADDENDUM ALLA VARIANTE AL PUB - (FASE 2). PROPONENTE: SOCIETA' EG ITALIA SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-986 del 26/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI – SITO PV ESSO 4203-106766 UBICATO IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA EMILIA PONENTE 2. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ADDENDUM ALLA VARIANTE AL PUB - (FASE 2) COSTITUENTE AGGIORNAMENTO DI QUANTO DISPOSTO CON DETERMINA N. DET-AMB-2018-3740 DEL 19/07/2018 (DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI “VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA”), COSÌ COME GIÀ INTEGRATA DA DETERMINA N. DET-AMB-2019-3442 DEL 16/07/2019 (DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI “INTEGRAZIONE ALL’ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA – MAGGIO 2019”).
PROPONENTE: SOCIETA’ EG ITALIA SPA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante “*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*”;
- il D.Lgs. n. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*” e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V “*Bonifica di siti contaminati*”;
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che “*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*”;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dal responsabile del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2021/5171;

VISTO E VALUTATO il documento "ADDENDUM ALLA VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA – FASE 2" presentato dalla Società EG Italia spa (di seguito il Proponente, CF: 09964350962), acquisito da questa SAC con PG/2021/20415 e 20419 del 09/02/2021;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.5 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con DGR n. 926 del 05/06/19;

CONSIDERATE le precise indicazioni emanate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e vista la nota della Regione Emilia-Romagna n. PG/2020/0161302 del 24/02/2020, la quale dispone in particolare:

- ... *"le Conferenze di servizio dovranno essere svolte in videoconferenza" e "si invitano i responsabili di struttura di ridurre gli incontri di lavoro, in particolare quelli che prevedono mobilità territoriale del personale ogni volta che la modalità in presenza sia sostituibile con videoconferenza."*;

VISTA la nota PG/2021/22477 del 12/02/2021 con cui questo SAC comunicava l'avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del documento di "ADDENDUM ALLA VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA – FASE 2" e contestualmente convocava per il giorno 24/02/2021 la Conferenza di Servizi decisoria simultanea ai fini delle relative valutazioni, da svolgere in modalità telematica mediante videoconferenza con Meet di Google (strumento ufficiale e riconosciuto da questa Agenzia);

DATO ATTO che in data 24/02/2021 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra, con le risultanze riportate nel verbale redatto al termine della seduta (trasmesso per revisione e successiva accettazione a tutti i partecipanti, poi firmato digitalmente dal Dirigente di questo SAC e protocollato con PG/2021/30776 del 26/02/2021);

DATO ATTO che in sede di CdS si concordava all'unanimità di approvare la proposta di "ADDENDUM ALLA VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA – FASE 2" alle condizioni e prescrizioni dettagliate nel verbale stesso;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI DARE ATTO che la presente determina costituisce aggiornamento di quanto disposto con determina n. DET-AMB-2018-3740 del 19/07/2018 (di approvazione del documento di "Variante al

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Progetto Unico di bonifica”), così come già integrata da determina n. DET-AMB-2019-3442 del 16/07/2019 (di approvazione del documento di “Integrazione all’analisi di rischio”), e costituisce il dettaglio tecnico operativo della “Fase 2” delle attività di bonifica previste (considerata come “eventuale” secondo quanto previsto al punto 6. del dispositivo della determina n. DAMB/2019/3442 del 16/07/2019).

Veniva infatti disposto: “...L’attivazione della Fase 2 sarà oggetto di valutazione in funzione degli esiti dei monitoraggi eseguiti in corso d’opera della Fase 1. Il passaggio da Fase 1 a Fase 2 dovrà essere preventivamente comunicato alle Pubbliche Amministrazioni con apposita relazione illustrativa contenente la descrizione delle attività eseguite, la valutazione dei risultati ottenuti e il programma di prosecuzione della bonifica. In tale relazione dovranno essere indicati i prodotti che saranno utilizzati e allegate le relative schede di sicurezza.”.

2. DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione del documento “Integrazione all’analisi di rischio” (rif. DET-AMB-2019-3442 del 16/07/2019) - in cui era stato rivalutato il rischio sanitario derivante dalla volatilizzazione dei contaminanti presenti nel suolo insaturo profondo e nelle acque sotterranee a partire dai dati dei monitoraggi dei soil gas eseguiti tra maggio 2018 e gennaio 2019 ed in aderenza alle indicazioni della DGR 484/2015 - erano stati aggiornati gli obiettivi di bonifica (per il suolo insaturo profondo e le acque sotterranee interne al Sito coincidenti con le Cmax rilevate in Sito, per il PoC coincidenti con le CSC da normativa tab. 2 All 5) come da tabella seguente:

Analita	Obiettivi di Bonifica (mg/kg)
Benzene	48,73
Xileni	175,1
Idrocarburi leggeri C<12	1369

Tabella 1: Obiettivi di bonifica per la matrice terreni insaturi profondi

Analita	Obiettivi di Bonifica ai Punti di Conformità* (µg/l)	Obiettivi di Bonifica all’interno del sito** (µg/l)
Benzene	1	976
Etilbenzene	50	3889
Stirene	-	155
Toluene	15	5260
p-Xilene	10	8084
Idrocarburi totali (come n-esano)	350	30917
MTBE [^]	40 [^]	12724
ETBE [^]	40 [^]	-

* PM1, PM8, PM9, PM10, PM11, PM12, PM13

** PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, MPE1, MPE2, MPE3

[^] limite proposto da ISS con parere n.45848 del 12/09/2006 e recepito dal DM31/2015

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Gli interventi di bonifica di cui alla Fase 1 approvati con determina n. DET-AMB-2019-3442 del 16/07/2019 venivano regolarmente eseguiti e monitorati secondo il cronoprogramma previsto.

Pur evidenziandosi globalmente un trend in netta diminuzione delle concentrazioni residue in seguito all'intervento di bonifica di Fase 1, al contempo si riscontrava la presenza di contaminazione residuale in una porzione nell'area a monte dei PoC (acque interne), ai PoC e nei piezometri esterni (rif. Tavola 3 con la distribuzione spaziale dei superamenti degli obiettivi di bonifica nelle acque sotterranee nel periodo gennaio 2019 ÷ dicembre 2020) tale da rendere necessaria l'integrazione delle attività di bonifica attualmente in corso con ulteriori interventi di Fase 2 atti a raggiungere gli obiettivi di bonifica individuati.

Si dà atto che l'eventuale superamento delle CSR calcolate ed approvate con la determina n. 3442/2019 (con $CSR=C_{max}$ misurate per i piezometri interni al Sito) comporterebbe - a livello formale - la necessità di richiedere al Proponente di rivalutare le CSR calcolate (poiché la C_{max} assunta a suo tempo quale CSR risulterebbe superata) confermando la effettiva non consistenza del percorso di volatilizzazione nel modello concettuale (mediante ulteriori misurazioni dei soil gas) oppure la necessità di implementare ulteriori soluzioni tecnologiche a supporto dell'intervento di bonifica già effettuato.

Considerato che l'intervento di Fase 2 proposto prevede un intervento specifico mirato anche in quella che è stata quella ipotizzata come area sorgente residuale - posta a monte idrogeologico rispetto ai punti di conformità PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13 - mediante la previsione di realizzazioni di n. 25 postazioni di iniezione di composti ossidanti, allo stato attuale si ritiene che l'intervento proposto soddisfi anche la necessità di mirare al raggiungimento delle CSR calcolate per i piezometri interni al Sito (oltre che al rispetto delle CSC ai PoC e piezometri esterni).

Qualora, ad esito delle necessarie verifiche post iniezione così come programmate, dovessero risultare eventuali passività ambientali residuali, gli Enti competenti si riservano la facoltà di richiedere al Proponente di effettuare ulteriori valutazioni in merito.

3. DI APPROVARE gli interventi di bonifica complementari di cui alla cosiddetta "Fase 2", consistenti nell'azione combinata delle tecnologie di ISCO/MNA accelerata che prevede l'iniezione di composti ossidanti tramite punti di iniezione dedicati nella porzione di terreno saturo che ha manifestato superamenti dei limiti normativi; per il caso specifico si prevede di utilizzare composti tipo "Klozur CR", prodotto e commercializzato dalla società PeroxyChem LCC, o prodotto equivalente di altro fornitore, in grado di favorire sia l'ossidazione chimica in situ che il desorbimento e la successiva biodegradazione aerobica potenziata della massa contaminante presente in falda.

Compatibilmente con la presenza di sottoservizi e strutture interrato, l'intervento sarà concentrato in due distinte aree (complessivamente n. 35 punti di iniezione - con attrezzatura tipo Geoprobe - dedicati) rif. Tavola 4:

- quella ipotizzata come area sorgente (n. 25 postazioni di iniezione) - posta a monte idrogeologico rispetto ai punti di conformità PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13;
- quella ubicata off-site a monte dei piezometri esterni PM8 e PM9 (n. 10 postazioni di iniezione).

Il sistema di MPE rimarrà attivo fino all'esecuzione delle iniezioni e a seguito di tale attività verrà disattivato, pur rimanendo installato in Sito, onde evitare la rimozione dei prodotti iniettati annullando di fatto l'intervento ISCO e la seguente MNA.

Considerato che - a seguito delle iniezioni - si ritiene possibile un incremento temporaneo delle concentrazioni dei contaminanti dovuto al desorbimento legato all'effetto del reagente iniettato (che comunque, sulla base della litologia del terreno, sarebbe eventualmente limitato all'area circostante ai punti di iniezione), nel caso in cui venisse rilevato un significativo incremento delle concentrazioni di contaminanti in corrispondenza dei PoC e qualora, sulla base dei parametri chimico-fisici rilevati, si dovesse ritenere terminata l'azione del reagente, il Proponente valuterà di riattivare temporaneamente l'impianto.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Considerato appunto che il sistema MPE verrà mantenuto in Sito e potrà essere utilizzato in caso si rendesse necessario, si precisa che restano invariate le condizioni e prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque emunte e trattate nel sistema MPE (Multi Phase Extraction) derivanti da operazioni di bonifica nel sito in oggetto, volturata a suo tempo a favore della Società Arcadis Italia srl (CF: 01521770212, con sede in Milano (MI), via Monte Rosa 93) con determina DAMB/2018/1093 del 01/03/2018.

Inoltre, in corrispondenza dei piezometri esterni al sito quali PM8 e PM9, verrà mantenuta operativa la Messa in Sicurezza aggiuntiva tramite l'utilizzo di calze contenenti composti a lento rilascio di ossigeno installate all'interno dei suddetti pozzi, al fine di limitare la diffusione delle acque impattate e al contempo favorire ed accelerare il processo di attenuazione naturale dei composti disciolti.

4. DI APPROVARE il Piano di Monitoraggio dell'Intervento, consistente in:

- Valutazione dello stato di avanzamento della bonifica mediante misurazione con strumentazione portatile dei parametri chimico – fisici (conducibilità elettrica, potenziale redox, ossigeno disciolto, pH, temperatura);
- Valutazione delle concentrazioni dei contaminanti di interesse e degli eventuali sottoprodotti di reazione, rilevate nelle acque mediante campionamenti periodici per l'analisi dei parametri BTEsX, idrocarburi totali, MtBE, EtBE.

Si stima che l'applicazione del prodotto consentirà, a seguito di una prima fase di ossidazione del contaminante, un lento rilascio di O₂ per un periodo di 9-12 mesi; tale doppio effetto limita i fenomeni di rebound e permette di raggiungere livelli di contaminazione molto bassi.

Si riporta nella tabella seguente il cronoprogramma delle attività di monitoraggio previste per la valutazione dell'intervento di bonifica:

		Monitoraggio con strumentazione portatile	Analisi chimica contaminanti di interesse
T0	Pre iniezione	Tutti i piezometri	PM1, PM2, PM3, PM8,PM9, PM10,PM11,PM12,PM13, MPE1, MPE2 ed MPE3
T1	iniezioni	Iniezione nell'area posta a monte idrogeologico del composto <i>Klozur CR.</i>	
T2	Post iniezioni	Tutti i piezometri	-
T3	1 mese post iniezione	Tutti i piezometri	PM1, PM2, PM3, PM8,PM9, PM10,PM11,PM12,PM13, MPE1, MPE2 ed MPE3
T5	3 mesi post iniezione	Tutti i piezometri	PM1, PM2, PM3, PM8,PM9, PM10,PM11,PM12,PM13, MPE1, MPE2 ed MPE3
T6	6 mesi post iniezione	Tutti i piezometri	PM1, PM2, PM3, PM8,PM9, PM10,PM11,PM12,PM13, MPE1, MPE2 ed MPE3
T7	9 mesi post iniezione	Tutti i piezometri	PM1, PM2, PM3, PM8,PM9, PM10,PM11,PM12,PM13, MPE1, MPE2 ed MPE3
		Trasmissione report tecnico	
T8	12 mesi post iniezione	Tutti i piezometri	Tutti i piezometri
		Trasmissione report tecnico	

Tabella 3: Cronoprogramma riassuntivo del piano di monitoraggio

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

I piezometri esistenti saranno utilizzati come punti di monitoraggio al fine di verificare l'efficacia del prodotto iniettato.

Visti gli esiti conformi rilevati nei piezometri di monte (PM4, PM5, PM6 e PM7) ed in virtù dell'intervento iniettivo che interessa l'area in cui ad oggi è ancora presente contaminazione residua, i piezometri PM1, PM2, PM3, PM8, PM9, PM10, PM11, PM12, PM13, MPE1, MPE2 ed MPE3 saranno campionati con le cadenze definite nel piano di monitoraggio riportato in tabella 3, mentre i restanti piezometri di monte saranno campionati con cadenza annuale.

5. DI STABILIRE che - sulla base di quanto già definito all'interno del documento "*Integrazione all'analisi di rischio*" approvata con Determinazione n. DET-AMB-2019-3442 del 16/07/2019 - la procedura di collaudo finale (che dovrà verificare il rispetto delle CSR sito specifiche per le matrici interessate, come sopra descritto, e delle CSC ai PoC e nei piezometri esterni), da effettuarsi in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE, viene aggiornata come di seguito riportato:

- terreno insaturo profondo e acque sotterranee limitatamente ai piezometri interni al sito:
 - ✓ nel caso in cui a seguito dello spegnimento del sistema MPE non fosse più necessaria la riaccensione dello stesso, il Proponente eseguirà solo n. 1 campagna di monitoraggio dei gas interstiziali (a differenza delle n. 2 campagne indicate al punto 9. del dispositivo della determina DAMB-2019-3442 del 16/07/2019) in corrispondenza di tutte le sonde soil gas installate in sito, al fine di verificare il permanere dell'accettabilità del rischio.
 - ✓ nel caso in cui si rendesse invece la riaccensione dell'impianto MPE a seguito delle attività di iniezione, il collaudo della matrice terreno insaturo profondo e acque sotterranee interne al sito verrà condotto così come già definito ovvero tramite l'esecuzione di n. 2 campagne di monitoraggio dei gas interstiziali - di cui la prima da eseguirsi a seguito dello spegnimento dell'impianto MPE da almeno 3 mesi - in corrispondenza di tutte le sonde soil gas installate in sito, ed una seconda campagna di monitoraggio a distanza di circa sei mesi dalla prima.
- acque sotterranee ai POC e ai piezometri esterni: a fronte dello spegnimento dell'impianto MPE preliminarmente alle attività di iniezione, nel caso in cui non fosse necessaria la sua riattivazione (e quindi la conseguente verifica dell'effetto rebound) il Proponente eseguirà n. 1 campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in contraddittorio con ARPAE in corrispondenza dei PoC individuati (PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13) e dei piezometri esterni al Sito (PM8, PM9), a verifica del rispetto delle CSC di tab. 2 All. 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs n. 152/06 e smi.

Come riportato nella determina di approvazione della Variante al PUB del 19/07/2018 il collaudo delle acque sotterranee potrà intendersi concluso favorevolmente qualora, ad esito di n. 2 campagne di monitoraggio consecutive (a distanza di n. 3 mesi l'una dall'altra) venga accertato dal Proponente e da ARPAE ST il raggiungimento degli obiettivi di bonifica (CSR, coincidenti con le relative CSC) nei piezometri di controllo (PoC) e in quelli esterni al sito.

A corollario delle attività di Collaudo descritte nel documento di Addendum (rif. Capitolo 5.5 Collaudo Finale) si precisa che - in continuità con quanto già disposto nel 2018 (con la approvazione della Variante al PUB) - i parametri Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene e Dibenzo(a,h)antracene dovranno essere ricercati nella prima campagna di collaudo finale in contraddittorio con ARPAE ST e - qualora siano rinvenuti in concentrazioni inferiori rispettivamente alle CSR (piezometri interni) e CSC (PoC e piezometri esterni) - non dovranno ulteriormente essere ricercati nella seconda campagna di collaudo finale in contraddittorio.

6. DI PRENDERE ATTO che il Proponente provvederà a produrre e presentare la seguente documentazione tecnica:

- report a nove mesi dall'iniezione, sull'andamento del monitoraggio acque: tale documentazione riporterà l'aggiornamento dei risultati analitici ed i parametri chimico-fisici rilevati nel corso delle misure di campo;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- report conclusivo delle attività di bonifica: tale documento verrà redatto al termine del periodo di trattamento proposto e dopo l'effettuazione del campionamento di collaudo della bonifica.

Ad esito favorevole delle predette verifiche, infatti, il Proponente mediante trasmissione della relazione finale "As built" (corredata dalla modulistica prevista dalla DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 e dall'attestazione del pagamento dei relativi oneri istruttori previsti dal Tariffario ARPAE alla voce 12.8.5.7) potrà richiedere a questo SAC il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato.

7. DI RICORDARE che (come già disposto con determina DAMB/2018/3740 del 19/07/2018) le elaborazioni predisposte per il Sito in oggetto sono da ritenersi valide fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica e preso a modello per l'elaborazione del Progetto Operativo di Bonifica (PUB) e sue successive modifiche e integrazioni; qualunque variazione del modello concettuale comporterà necessariamente la rielaborazione dell'Analisi di Rischio approvata e degli atti successivi e conseguenti.
8. DI DARE ATTO che l'area ove insiste il PV secondo il vigente RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) del Comune di Faenza è destinata a "Ambito misto di riqualificazione" come da art. 10 delle NTA. Tale art. 10 identifica aree a prevalente attività economica all'interno del centro urbano che, pur assicurando la possibilità di sviluppo e riammodernamento del tessuto produttivo, possono evolvere verso una pluralità di funzioni tra cui, ad esempio, la funzione residenziale con i criteri e limitazioni riportati nel medesimo art. 10.

Considerando che il PV risulta ancora inattivo (ma con tutte le strutture interrato e sopra terra attivabili, qualora vi fosse un gestore interessato a condurlo), per l'area è stata considerata una destinazione d'uso "commerciale ed industriale". Qualora in futuro l'attività dovesse essere dismessa e la destinazione d'uso effettiva del Sito dovesse mutare rispetto all'attuale scenario (ad es. con un utilizzo - anche parziale - a residenziale/verde pubblico/verde privato), l'Analisi di Rischio e la procedura stessa dovranno essere riviste sulla base della nuova destinazione urbanistica evoluta nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti dell'Unione della Romagna Faentina.

9. DI STABILIRE che, in caso di dismissione del PV, tutte le strutture sopra terra e interrato afferenti alla conduzione dell'attività stessa dovranno essere rimosse a cura del Proponente.
10. DI DARE ATTO che - sulla base del crono-programma ipotizzato dal Proponente per le attività di Fase 2, delle attività di collaudo e tenuto anche conto della tempistica utile per la redazione della relazione finale conclusiva - **il termine previsto per la conclusione delle operazioni autorizzate e le successive misure e verifiche in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE si intende aggiornato al 31/12/2022**, fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera da apportare alla progettazione operativa.
11. DARE ATTO che a, norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015 e con riferimento al punto 3. del dispositivo di questa determina, lo stato di contaminazione accertato - che deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente - resta aggiornato considerando come matrice contaminata solamente la matrice acque sotterranee.
12. DI STABILIRE che le date in cui effettuare tutte le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con ARPAE APA EST - Servizio Territoriale di Ravenna, Distretto di Faenza e Bassa Romagna (rif. P.I. Francesco Busa, tel. 0546/682763 email: fbusa@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
13. DI DARE ATTO che il Proponente, in ottemperanza a quanto prescritto con determina DAMB/2018/3740 del 19/07/18, ha già prestato idonea garanzia finanziaria che è stata accettata dal Comune di Faenza a marzo 2019 (rif. comunicazione di accettazione acquisita agli atti con PG/2019/50822 del 29/03/19).

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

14. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
15. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Stefano Renato De Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.